

Civile Sent. Sez. 6 Num. 19129 Anno 2015

Presidente: FINOCCHIARO MARIO

Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

Data pubblicazione: 28/09/2015

## SENTENZA

sul ricorso 2337-2014 proposto da:

PALLADINO ROSALBA PLLRLB68D56F205J, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avvocati STEFANIA ALBA MANISCALCO, ALBERTO MARELLI, dai quali è rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso;

*- ricorrente -*

*contro*

CESARI CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA SILVIA COLOMBO, giusta procura a margine del controricorso;



- *controricorrente* -

*nonchè contro*

VILLASCHI ANTONIO ARMANDO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 3542/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

Svolgimento del processo

Cesare Cesari, dichiarandosi creditore di Antonio Armando Villaschi, ha convenuto davanti al Tribunale di Milano il Villaschi e la moglie, Rosalba Palladino, chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto 21 luglio 2008 con cui gli stessi hanno sciolto la comunione dei beni in corso fra loro, nonché dell'atto in pari data con cui il Villaschi ha trasferito alla moglie la quota del 50% dell'immobile in Rozzano, unico suo bene immobile.

I convenuti hanno resistito alla domanda, sollevando varie eccezioni, fra cui quella dell'inammissibilità della domanda di revoca nei confronti dell'atto di scioglimento della comunione, trattandosi di atto privo di efficacia dispositiva.

Il Tribunale ha accolto la domanda attrice, con sentenza n. 8904/2012. Proposto appello dai soccombenti, a cui ha resistito l'appellato, con sentenza 26 settembre 2013 n. 3542, emessa ai sensi dell'art. 281<sup>sexies</sup> cod. proc. civ. e notificata il 29 ottobre 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, ravvisando il collegamento negoziale fra l'atto di scioglimento della comunione e l'atto di trasferimento dal marito alla moglie della quota di sua



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proprietà dell'immobile, e la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ.

La Palladino propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso il Cesari.

Il Villaschi non ha depositato difese.

#### Motivi della decisione

1.- Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2901 cod. civ., nel capo in cui la sentenza di appello ha ritenuto suscettibile di revoca l'atto di scioglimento della comunione dei beni, sul rilievo che non si è trattato di un atto di disposizione, ma di un atto meramente ricognitivo della natura dei beni individuali spettanti ad ognuno dei coniugi, in luogo della quota ideale.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione quanto all'asserita conoscenza, da parte della Palladino, del pregiudizio che gli atti avrebbero potuto arrecare al creditore.

2.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamente infondati.

2.1.- La Corte di appello ha ritenuto assogettabile a revoca l'atto di divisione perché prodromico all'atto di trasferimento dal Villaschi alla moglie della proprietà dell'unico bene immobile a lui intestato; ha ravvisato, cioè, il collegamento negoziale fra i due atti e la stipulazione del primo quale necessaria premessa perché il Cesari potesse, con il secondo atto, trasferire alla moglie l'intera proprietà dell'immobile.

La condotta dei coniugi è stata quindi preordinata alla realizzazione del risultato in cui si è concretizzata la lesione degli interessi del creditore.

In questi casi la giurisprudenza ha specificato che, agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti diversi, sì che tutti si debbano ritenere convergenti al medesimo risultato lesivo, in

considerazione del breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti, o di altre circostanze.

In tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali sia stata pregiudicata la garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo dal punto di vista economico, o contro quello che meglio riveli gli elementi della frode (Cass. civ. Sez. 2, 23 maggio 2008 n. 13404).

Nella specie, gli atti sono stati compiuti lo stesso giorno e lo scioglimento della comunione era indispensabile affinché il Villaschi potesse trasferire alla moglie l'intera quota di sua proprietà dell'immobile.

2.2.- Neppure è fondato l'addebito di omessa motivazione circa la consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente.

Ha rilevato la Corte di appello che la Palladino era socia accomandataria della società le cui quote il marito si era obbligato a trasferire al Cesari, restando inadempiente; che da tale inadempimento era derivato il debito del Villaschi verso il Cesari; che pertanto la donna non poteva ritenersi all'oscuro del debito stesso.

La Corte ha altresì rilevato che le circostanze addotte dai coniugi per giustificare lo scioglimento della comunione ed il successivo trasferimento immobiliare non hanno trovato alcun riscontro negli atti processuali.

A tali argomentazioni – che costituiscono congrua e logica motivazione a supporto della decisione – la ricorrente non ha opposto alcunché.

3.- Il ricorso è respinto.

4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

Ricorrono gli estremi di cui all'art. 13, 1° comma *quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002 per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione civile, in data 16 luglio 2015.